

- 2) Se un'esenzione dall'imposta sia eventualmente ammessa per i prodotti energetici impiegati al fine del trattamento termico dell'aria di scarico soltanto quando nell'ambito di detto trattamento essi sono impiegati anche come materia prima, prodotto di base o coadiuvante in un prodotto risultante dal trattamento dell'aria espulsa.
- 3) Se un'esenzione dall'imposta per i prodotti energetici impiegati per il trattamento termico dell'aria di scarico sia esclusa quando l'energia termica liberata con il trattamento dell'aria di scarico è impiegata in parte anche per fini di combustione o asciugatura. Se tale esclusione valga eventualmente anche quando la combustione o l'asciugatura necessitano di meno energia rispetto a quella presente nell'aria di scarico e che viene liberata con il suo trattamento termico.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, GU L 283, pag. 51.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il
24 novembre 2014 — Toorank Productions BV/Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-532/14)

(2015/C 065/31)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Toorank Productions BV

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Questione pregiudiziale

Se la voce 2206 della NC debba essere interpretata nel senso che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico di 13,4 %, ottenuta mescolando una bevanda (di base) denominata «Ferm fruit», ricavata mediante la fermentazione di concentrato di mele, purificata e alcolica, con zucchero, aromi, coloranti e aromatizzanti, addensanti, conservanti, ed alcool distillato — in modo che detto alcool con riguardo sia al volume che al tenore volumetrico non superi il 49 per cento dell'alcool presente nella bevanda, mentre il 51 per cento del medesimo consiste in alcool ottenuto da fermentazione —, debba essere classificata nella voce menzionata. In caso di risposta negativa, se la sottovoce 2208 70 della NC debba essere interpretata nel senso che una siffatta bevanda debba esservi compresa come liquore.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il
24 novembre 2014 — Toorank Productions BV/Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-533/14)

(2015/C 065/32)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Toorank Productions BV

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la voce 2206 della NC debba essere interpretata nel senso che una bevanda ottenuta mediante la fermentazione di concentrato di mela, denominata «Ferm fruit», che viene utilizzata anche come bevanda di base per la produzione di diverse altre bevande, che ha un titolo alcolometrico volumico di 16 % vol, che grazie alla purificazione (tra cui ultrafiltrazione) è neutra quanto a colore, odore e sapore, e alla quale non viene aggiunto alcool distillato, debba essere classificata nella voce in parola. In caso di risposta negativa, se la voce 2208 della NC debba essere interpretata nel senso che una siffatta bevanda debba essere classificata nella voce medesima.
- 2) Se la voce 2206 della NC debba essere interpretata nel senso che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico di 14 % vol., ottenuta mescolando la bevanda (di base), descritta alla precedente prima questione, con zucchero, aromi, coloranti e aromatizzanti, addensanti e conservanti, e non contenente alcool distillato, debba essere classificata nella voce in parola. In caso di risposta negativa, se la voce 2208 della NC debba essere interpretata nel senso che una siffatta bevanda debba essere classificata nella voce medesima.

Impugnazione proposta il 1° dicembre 2014 dalla Holcim (Romania) SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 18 settembre 2014, causa T-317/12, Holcim (Romania) SA/ Commissione europea

(Causa C-556/14 P)

(2015/C 065/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Holcim (Romania) SA (rappresentante: L. Arnauts, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 18 settembre 2014, causa T-317/12, Holcim (Romania) SA/ Commissione europea;
- condannare la Commissione europea alle spese inerenti al procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-317/12 e alle spese inerenti al procedimento dinanzi alla Corte;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

In subordine, accogliere le sue conclusioni presentate dinanzi al Tribunale:

- dichiarare che, per quanto concerne il danno subito dalla ricorrente in seguito al furto di 10 000 000 di quote, l'Unione deve rispondere del comportamento della Commissione europea ai sensi degli articoli 256, 268 e 340 TFUE;
- condannare l'Unione a versare alla ricorrente il valore di mercato delle quote sottratte che non sarebbero state recuperate alla data della sentenza definitiva, e ciò al prezzo di mercato in vigore alla data del furto, oltre agli interessi al tasso annuo dell'8 % a decorrere dal 16 novembre 2010;
- di conseguenza, condannare l'Unione europea a versare alla ricorrente la somma di EUR 1 in via provvisoria;
- ordinare alle parti di trovare un accordo sull'entità del danno e/o ordinare alla ricorrente di provare l'entità definitiva del danno subito, entro un termine di tre mesi dalla sentenza interlocutoria;
- dichiarare la sentenza esecutiva;